



Città di Cologno Monzese – Provincia di Milano

CITTA' DI COLOGNO MONZESE

Provincia di Milano



PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

(ai sensi dell'articolo 29 bis e 29 ter, della l.r. 6/2010 e della
delibera di Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016 e l'allegato A "Linee guida Regionali per
la disciplina delle cessioni a fini solidaristici)

Approvato con delibera G.C. n. 21 del 15/02/2017



Città di Cologno Monzese – Provincia di Milano

INDICE :

Art. 1. OGGETTO DEL PIANO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE_____	pag. 3
Art. 2. DEFINIZIONI_____	pag. 3
Art. 3. SOGGETTI E MERCI OGGETTO DI CESSIONE_____	pag. 3
Art. 4. ATTIVITA' ESCLUSE_____	pag. 4
Art. 5. AREE DOVE E' AMMESSO L'ESERCIZIO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO____	pag. 4
Art. 6. DISTANZA MINIMA_____	pag. 4
Art. 7. NUMERO MASSIMO DI INIZIATIVE_____	pag. 5
Art. 8. PROCEDURA AUTORIZZATIVA_____	pag. 5
Art. 9. SANZIONI_____	pag. 6
Art. 10. DISPOSIZIONI FINALI_____	pag. 6
Art. 11. ENTRATA IN VIGORE_____	pag. 6



Città di Cologno Monzese – Provincia di Milano

Art. 1 .

OGGETTO DEL PIANO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il presente piano Comunale disciplina le modalità di organizzazione, di autorizzazione e di svolgimento delle attività occasionali di cessione a fini solidaristici esercitate su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico da parte di enti non commerciali.

Il presente Piano è redatto sulla base di quanto indicato dalle “Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici” di cui alla d.g.r. 18 aprile 2016 n. X/5061, viene approvato dalla Giunta Comunale, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche, e resta in vigore fino alla sua modifica o sostituzione.

Art. 2.

DEFINIZIONI

Si definiscono:

Cessioni a fini solidaristici (art. 29 bis, comma 1, l.r. 6/2010):

le attività occasionali di cessione

- da parte di enti non commerciali;
- tramite proprio personale o soggetti volontari;
- di merci quali fiori, piante, frutti o altri generi, anche alimentari ma questi ultimi solo preconfezionati, non sfusi, non preparati sul posto;
- in cambio di una offerta libera anche predeterminata nell'importo minimo;
- effettuate sul suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico;
- aventi come scopo principale la beneficenza e il sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.

Piano Comunale delle cessioni a fini solidaristici (art. 29 bis, comma 2, l.r. 6/2010): Piano in cui vengono disciplinate le attività di cessione a fini solidaristici sul territorio comunale, al fine di promuovere la corretta coesistenza fra il commercio in sede fissa o itinerante e le attività di cessione a fini solidaristici; nel Piano vengono individuate le aree pubbliche da destinare all'esercizio delle attività di cessioni a fini solidaristici, tenendo conto della densità delle attività commerciali e della intensità dei flussi di pubblico.

Art. 3

SOGGETTI E MERCI OGGETTO DI CESSIONE

Le cessioni a fini solidaristici possono essere svolte esclusivamente **da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata**, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività.

L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione (superalcolici esclusi);



Città di Cologno Monzese – Provincia di Milano

- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché articoli comunque pericolosi ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

Art. 4

ATTIVITA' ESCLUSE

Sono escluse dall'applicazione del presente Piano le raccolte fondi:

- esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone;
- esercitate in aree private aperte al pubblico appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordato.

Art. 5

**AREE PUBBLICHE DOVE E' AMMESSO L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E
MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. Aree pubbliche dove è ammesso l'esercizio dell'attività:

Lo svolgimento di cessioni a fini solidaristici è ammesso:

- Su tutto il territorio Comunale ;

2. Le postazioni su aree pubbliche devono garantire di:

- non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
- non danneggiare la sede stradale;
- non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
- non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il Comune percepisce introiti tributari;
- non nascondere le vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi.

3. L'attività deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali uso di pubblicità dei prodotti insegne luminose locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali.

4. Durante lo svolgimento dell'iniziativa, dovrà essere esposta apposita segnaletica riportante:

- l'ente promotore;
- lo scopo perseguito con la raccolta;
- la dizione "offerta libera" eventualmente predeterminata nell'importo minimo.

Il rispetto delle condizioni di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, dovrà essere dichiarato sulla domanda. Qualora in sede di controllo dell'attività venga rilevato il mancato rispetto delle condizioni indicate, il Comune potrà disporre la cessazione dell'attività o, qualora possibile, lo spostamento necessario per la conformità.

Art. 6

DISTANZA MINIMA

La distanza minima tra le postazioni utilizzate per le cessioni a fini solidaristici e gli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione è fissata in 3 (tre) **metri**.



Città di Cologno Monzese – Provincia di Milano

Art. 7

NUMERO MASSIMO DI INIZIATIVE

Il numero massimo di iniziative di cessione a fini solidaristici autorizzabili **per ciascun anno solare** su tutto il territorio Comunale è fissato in **numero illimitato**;

Il numero di iniziative che possono essere svolte **in contemporanea** su tutto il territorio Comunale è fissato in **3 (tre)**.

Ciascun soggetto può svolgere al **massimo 3 (tre) iniziative** per ciascun anno solare con un intervallo minimo tra le stesse di **5 (cinque) giorni**.

La durata massima di svolgimento di ciascuna iniziativa è pari a 2 giorni.

La fascia oraria massima nella quale è consentito lo svolgimento delle iniziative è **dalle ore 9,00 alle ore 22,00**.

Art. 8

PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Per iniziative che si svolgono su aree pubbliche o suolo privato in disponibilità pubblica

L'ente organizzatore presenta al Comune, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, una domanda di concessione di suolo pubblico.

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e provvede ad emettere:

- provvedimento di concessione;
- diniego motivato della concessione, qualora l'iniziativa non sia conforme, previa comunicazione dei motivi ostativi almeno 5 giorni prima della data dell'inizio dell'attività.

Per iniziative che si svolgono su aree private aperte al pubblico

L'ente organizzatore presenta al Comune, almeno 15 giorni prima dell'iniziativa, una comunicazione di svolgimento della cessione corredata da eventuale consenso scritto del proprietario dell'area.

Il Comune verifica il rispetto del presente Piano e della normativa vigente e:

- per iniziative conformi non rilascia alcun provvedimento e l'iniziativa può essere svolta;
- per iniziative non conformi comunica i motivi ostativi almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività.

La domanda/comunicazione deve essere corredata da:

- atto costitutivo e/o statuto;
- generalità del legale rappresentante o dal responsabile di zona;
- generalità del richiedente, indicazione precisa della localizzazione, dichiarazione della conformità dell'attività rispetto a quanto previsto dal presente Piano relativamente alle "modalità di svolgimento" e alle "distanze minime", dimensione e tipologia dello spazio occupato, data, orario e finalità dell'iniziativa, tipo di merce oggetto di cessione, dichiarazione dell'Ente che attesti la provenienza dei beni da regolare filiera e che la raccolta fondi è destinata a fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.



Città di Cologno Monzese – Provincia di Milano

Art. 9
SANZIONI

Lo svolgimento di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in violazione alle previsioni di cui al presente Piano Comunale comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 100 euro a un massimo di 500 euro.

In caso di attività di cessione a fini solidaristici esercitate in assenza di concessione di suolo pubblico o comunicazione al Comune, per attività svolte su suolo privato, comporta anche l'immediata cessazione dell'attività e sgombero dell'area.

Per accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La polizia municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento, erogando le sanzioni previste.

Art. 10
DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Piano, si fa riferimento alle disposizioni vigenti.

Art.11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio .